Accordo di collaborazione tra Enti

Piano straordinario di sorveglianza. Rischio introduzione Peste Suina Africana. Piano d'azione 2023-2024

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna (Codice fiscale/P.IVA 80002870923), Direzione Generale della Presidenza, rappresentata dal Dott. Giovanni Filippini in qualità di Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana, nominato con DGR n. 23/37 del 22.06.2021, di seguito indicato anche come "UDP"

E

L'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna - Fo.Re.S.T.A.S. (Codice fiscale/P.IVA 03669190922), qui rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Casula, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in via Luigi Merello n. 86, Cagliari,

di seguito indicate come le Parti

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014 con cui la Giunta ha istituito l'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina

africana, come integrata dalle Delibere G.R. n. 5/6 del 6.2.2015, n. 43/1 dell'1.9.2015, n. 48/14 del 17.10.2017 e n. 24/3 del 15.5.2018 - a cui partecipa, tra gli altri, il Direttore Generale della Presidenza con funzioni di responsabile e l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per il necessario supporto alle operazioni di contrasto al pascolo brado illegale, alla quale dava mandato di predisporre entro venti giorni dall'approvazione della stessa deliberazione, un Piano d'azione straordinario per il contrasto e l'eradicazione della PSA in Sardegna, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 16 dicembre 2014, con la quale è stato adottato il Piano d'azione straordinario per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) 2015-2017, successivamente approvato dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 ai fini di un co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015 e definitivamente approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5/6 del 6 febbraio 2015;

VISTA la delibera di GR n. 36/51 del 31.8.2021 e il relativo Allegato "Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2021-2022";

CONSIDERATO che il suddetto Piano di eradicazione individua nelle azioni di depopolamento sui capi bradi illegali, assimilabili ai selvatici in quanto ormai privi di proprietari e non accuditi da alcun detentore e rimasti liberi in terre pubbliche, una priorità da perseguirsi attraverso un'apposita pianificazione degli interventi, la cui attuazione costituisce obiettivo prioritario dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana n. 3 del 27/06/2023 "Provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2023 e 2024, e nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2023-2024";

VISTA la delibera di GR 29/4 del 08.09.2023 avente per oggetto adozione del Piano straordinario di sorveglianza. Rischio introduzione Peste Suina Africana. Piano d'azione 2023-2024;

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto provvedimento attuativo sopra richiamato, l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. svolgerà attività di sorveglianza attiva secondo le procedure già standardizzate e mirate a garantire il controllo del suino semibrado non regolamentato prevista al cap.3 del programma allegato alla delibera della GR 29/4 del 08/09/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede all'art. 15, comma 1, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e programma delle attività

L'attività dell'Agenzia dovrà essere diretta, con i patti e le condizioni specificate nel programma di propria competenza al cap. 3 "Sorveglianza attiva" allegato alla delibera GR n.29/4 del 08.09.2023, e si svilupperà attraverso l'esecuzione delle prestazioni sotto esplicitate:

Prestare assistenza alle squadre di intervento preposte all'abbattimento dei suini a pascolo non confinato, mettendo a disposizione dell'Unità di Progetto, per tutta la durata del programma di depopolamento indicata nel cap. 3 del programma, le seguenti risorse:

1. **risorse umane**:

n. 2 squadre composte da 8/10 dipendenti ciascuna, preferibilmente

a) composta da dipendenti con esperienza già maturata in analoghi interventi;

b) n. 1/2 personale Veterinario per la tele-narcosi;

f) n. 1 responsabile operativo dell'intero gruppo Fo.Re.S.T.A.S. che funga da interfaccia con il personale della ATS incaricato del depopolamento e coordini le squadre.

2. **risorse strumentali:**

ciascuna squadra dovrà essere dotata di:

a) n. 3 vetture fuoristrada senza i logotipi di istituto;

b) n .6 apparati radio trasmittenti, compresi i tre veicolari;

c) materiale per l'allestimento estemporaneo di recinti per il confinamento dei suini;

d) materiale, strumentario e farmaco per la tele-narcosi;

e) eventuali mangimi e granaglie per attirare i suini;

g) eventuale mezzo gommato presente per conferimento in discarica;

h) mezzi per la disinfezione;

Garantire una rafforzata opera di segnalazione di eventuali carcasse di cinghiale ritrovate all'interno del territorio di propria competenza gestionale, segnalando tempestivamente alle autorità competenti per il campionamento, secondo quanto indicato nel provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2023 e 2024, e nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2023-2024, determinazione n 3 del 27/06/2023;

Garantire la collaborazione con l'UDP attraverso un ruolo attivo nell' organizzazione, e partecipazione alla ricerca attiva di carcasse di cinghiale che verranno organizzate durante il corso dell'anno, laddove indicato dal contesto epidemiologico, qualora riguardanti il territorio di competenza dell'ente;

Organizzare, in collaborazione con l'UDP ed in particolare con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale ed Osservatorio della Fauna Selvatica (IZS), la cattura di esemplari all'interno delle Oasi e/o in territori privi di informazioni derivanti dall'attività venatoria, ai fini di una più approfondita indagine diagnostica riguardante la PSA, ritenuta strettamente necessaria anche nel corso dell'ultima ispezione comunitaria (AUDIT 2022 CE).

La Regione provvederà ad erogare all'Agenzia le somme inerenti i costi che questa dovrà sostenere per l'impegno del personale, il carburante per i propri veicoli, DPI, disinfettante, sacchi di trasporto carcasse e teloni per impermeabilizzazione del mezzo di trasporto carcasse e per la fossa, calce idrata, farmaco per tele-narcosi e tutto quanto necessario, che dovranno essere rendicontate al Responsabile dell'Unita di Progetto.

La Regione, di converso, dovrà garantire la collaborazione e il coordinamento con le altre strutture regionali

interessate all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana, nonché di tutti gli altri componenti dell'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana al fine di un continuo miglioramento delle attività di eradicazione. La Regione si impegna, inoltre, a fornire tutto l'impegno necessario. Le attività previste nel presente accordo costituiscono un'azione comune e integrata di rilevante interesse pubblico per la collettività, in coerenza con le finalità istituzionali proprie dell'Agenzia. Nel corso di svolgimento delle attività, in relazione a esigenze specifiche, aggiornamenti, modifiche e integrazioni alla pianificazione dettagliata delle attività potranno essere concordati tra il rappresentante dell'Agenzia e la Regione Sardegna.

Articolo 2

Raccordo tra gli enti

Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo sono svolte sotto la responsabilità, per la Regione Sardegna, del responsabile UDP, Dott. Giovanni Filippini, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana e, per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna, dal Direttore Generale, Dott. Antonio Casula o suo delegato il cui nominativo sarà prontamente comunicato al Responsabile dell'Unità di Progetto.

Articolo 3

Modalità di svolgimento e impegno delle parti

Tutte le attività indicate nell'art. 1 verranno portate avanti in coerenza con le finalità individuate nel presente accordo. L'Agenzia si avvarrà di competenze di figure individuate tra il personale al suo interno. La Regione si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione e gli atti necessari. Il personale messo a disposizione dall'Agenzia dovrà essere disponibile ad operare con preavviso di 12/8 ore nei siti stabiliti dalla struttura di coordinamento dei depopolamenti. Per la tipologia delle attività

richieste, il personale impiegato sarà tenuto a garantire la massima flessibilità in ordine agli orari di lavoro.

Articolo 4

Durata dell'Accordo

L'efficacia del presente accordo decorre a far data dalla sua stipula e fino al 31 dicembre 2024, con possibilità eventuale di proroga, e le attività previste dovranno essere articolate secondo il programma di cui all'art. 1. Le tempistiche dovranno essere concordate e, se del caso, modificate, a seguito di circostanze che ne varino la previsione temporale, di comune accordo tra le Parti, senza che questo infici la validità del presente accordo.

Articolo 5

Modalità di pagamento

Per le attività di cui all'art. 1, la Regione provvederà a corrispondere all'Agenzia la somma onnicomprensiva di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oneri e accessori di legge inclusi, a copertura delle spese di gestione delle attività, nonché delle spese vive sostenute durante lo svolgimento delle medesime attività. Il pagamento verrà disposto dalla Regione in un'unica soluzione conseguentemente alla stipula del presente accordo e versato sul conto corrente:

IT 93 F 01015 04801 000070687051 (Conto Generale) intestato all'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna - FoReSTAS, in essere presso l'istituto Banco di Sardegna SpA.

Articolo 6

Rendicontazione

Contestualmente alla definizione della chiusura delle attività di cui all'art. 1, l'Agenzia presenterà al Responsabile dell'Unità di Progetto un rendiconto relativo alle attività svolte nell'ambito del presente

accordo. Tale rendiconto dovrà contenere l'indicazione delle voci di spesa che hanno dato luogo all'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, nonché dell'impegno di risorse umane e strumentali per le medesime finalità. Le singole voci di spesa che verranno evidenziate nel rendiconto dovranno consentire di desumere l'ammissibilità delle attività svolte. Le spese, per un ammontare massimo pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00), dovranno essere direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1.

Articolo 7

Controversie e registrazione

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo è di competenza del Foro di Cagliari. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente accordo sono a carico dell'Agenzia, mentre la registrazione fiscale avverrà solo in casi d'uso ai sensi del D.P.R. del 24 giugno 1986, n. 131.

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17.12.2012, n. 221.

Il presente accordo si compone di n. 8 pagine.

Per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna

Dott. Antonio Casula

Per la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Presidenza

Dott. Giovanni Filippini